



## ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Febbraio, in Castellammare di Stabia (NA), via Schito 93, si sono riuniti i seguenti soci fondatori:

1. Pamela Cimmino
2. Raffaele De Felice
3. Claudia Malinconico
4. Marianna Pentangelo
5. Damiano D'Antuono

I suddetti convergono e stipulano quanto segue:

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, una associazione non riconosciuta denominata **“STELLA NAPOLI MUSIC 2.0”**. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione potrà essere integrata con l'acronimo “ETS”.

L'associazione “Stella Napoli Music 2.0” avrà sede legale in Via Schito n. 93 – 80053 Castellammare di Stabia (NA).

L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore”. A seguito dell'avvenuta iscrizione e dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo “ETS”, senza necessità di modifica del presente atto costitutivo o dello statuto.

L'associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I presenti approvano lo Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vengono nominati i primi organi sociali:

- Presidente: Pamela Cimmino
- Vicepresidente: Raffaele De Felice
- Segretario: Claudia Malinconico
- Consiglieri: Marianna Pentangelo, Damiano D'Antuono

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro 500,00 versato in denaro dai soci fondatori.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2026



Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Castellammare di Stabia

22/02/2026

Firme dei soci fondatori:

*Crimino Pamela*  
*De Palo Raffaele*  
*Molinaro*  
*Cesaro*  
*Dante Dini*  
*Pentozzo Marianna*



Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia  
Atto Registrato n. 324 53  
in data 12 MAR 2026  
Totale versato € 220,00  
Il Direttore, *[Signature]*

DELEGA DI FIRMA  
PROVVEDIMENTO N. 82  
DEL 2025

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
*[Signature]*  
LUCIA MONACO



# Lettera A

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro denominata **“STELLA NAPOLI MUSIC 2.0”**. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo “ETS”, senza necessità di modifica del presente statuto.

L'associazione “Stella Napoli Music 2.0” , avrà sede legale in Via Schito n. 93 – 80053 Castellammare di Stabia (NA).

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

### Art. 2 – Natura giuridica e iscrizione al RUNTS

L'associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione “Altri Enti del Terzo Settore”.

L'associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità e trasparenza.

### Art. 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel settore culturale e artistico.

### Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1 - art. 5, comma 1, lett. d) : educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante:

- ✓ laboratori artistici e creativi;
- ✓ Organizzazione di corsi di musica, canto, strumenti musicali, composizione, arrangiamento e produzione musicale;
- ✓ seminari, workshop, masterclass, incontri didattici e percorsi formativi rivolti a minori, giovani e adulti;





- ✓ progetti educativi in collaborazione con istituti scolastici ed enti pubblici o privati;

2 -art. 5, comma 1, lett. i) : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura musicale e artistica, mediante:

- ✓ concerti, rassegne musicali, festival, spettacoli dal vivo;
- ✓ eventi culturali e manifestazioni artistiche;
- ✓ produzione e promozione di opere musicali e artistiche;
- ✓ iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del territorio;

3 -art. 5, comma 1, lett. l): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, mediante:

- ✓ attività musicali e artistiche rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio;
- ✓ progetti di inclusione sociale attraverso la musica e le arti performative;
- ✓ percorsi educativi per minori a rischio o appartenenti a contesti fragili;

4 -art. 5, comma 1, lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, mediante:

- ✓ viaggi culturali e musicali;
- ✓ scambi culturali nazionali e internazionali;
- ✓ partecipazione a eventi e rassegne artistiche in Italia e all'estero

## Art. 5 – Attività diverse

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

Il carattere secondario e strumentale è verificato secondo i criteri e i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.

Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

## Art. 6 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità statutarie e si impegnano a realizzarle, accettando integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e comporta l'accettazione integrale del presente statuto.

Il socio si intende ammesso automaticamente trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivato diniego deliberato dal Consiglio Direttivo entro tale termine.

Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nel rispetto del principio di democraticità interna. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

- al rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea;
- a contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative.

La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile, neppure in caso di recesso o esclusione.

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa per almeno un anno;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, violazione dello statuto o dei regolamenti, o comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.

Prima di deliberare l'esclusione, il socio deve essere informato per iscritto degli addebiti e ha diritto di presentare le proprie difese entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il socio che abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.



## Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno uguali diritti e doveri.

Hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea;
- esercitare il diritto di voto;
- candidarsi alle cariche sociali.

Devono:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- versare la quota associativa;
- collaborare alle attività.

## Art. 8 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei beneficiari delle sue attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e da eventuale regolamento interno.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



## Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.



## Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea delibera su:

- bilancio;
- nomina organi;
- modifiche statutarie;
- scioglimento;
- responsabilità amministratori.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Non sono ammesse limitazioni del diritto di voto in ragione della partecipazione associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche tramite posta elettronica o altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto o dalla legge.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante, la sua partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

## Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente un Segretario e un Tesoriere, ove tali cariche non siano già attribuite dall'Assemblea.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione del primo dei non eletti, ove esistente, fino alla successiva Assemblea che provvederà alla conferma o alla nuova nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

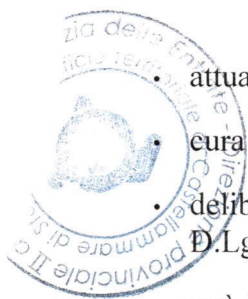
La convocazione è effettuata con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare:

- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la gestione amministrativa e contabile;
- delibera in merito allo svolgimento delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- può istituire commissioni o gruppi di lavoro;
- stipula contratti e convenzioni;
- delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
- conferisce incarichi e deleghe operative.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

## Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- rappresentare l'Associazione in ogni sede e sottoscrivere gli atti amministrativi e contrattuali;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e sul rispetto dello statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, il quale ne esercita le medesime funzioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



### Art. 13 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È ammesso il rimborso spese documentato.

### Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività;
- entrate diverse compatibili.

Il patrimonio è indivisibile.

### Art. 15 – Bilancio e trasparenza

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, una volta approvato, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

### Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Ogni avanzo è reinvestito nelle attività istituzionali.

### Art. 17 – Libri sociali

L'associazione tiene:

- libro soci;
- libro verbali assemblee;
- libro verbali direttivo;



- libro volontari.

## Art. 18 – Responsabilità patrimoniale

Per le obbligazioni risponde il fondo comune.

Gli amministratori rispondono nei limiti di legge.

## Art. 19 – Scioglimento e devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto, il patrimonio residuo, previa estinzione di tutte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo a favore di soci, amministratori o altri componenti degli organi sociali.

La devoluzione del patrimonio deve essere conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alle eventuali indicazioni dell'autorità competente.

## Art. 20 – Norme finali

Per quanto non previsto si applicano il Codice Civile e il D.Lgs. 117/2017.

*Comm. Pamela*  
*Do. Felice Ruffe*  
*Melara*  
*Cesaro*  
*Antonio Dan*  
*Pentangelo Marianna*

